



# **Comune di Meta**

**(PROVINCIA DI NAPOLI)**

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.**

- Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*
- Articolo 2 - Ambito soggettivo e oggettivo
- Articolo 3 - Effetti della definizione agevolata
- Articolo 4 - Procedura.
- Articolo 5 - Servizi di ausilio per il debitore
- Articolo 6 - Momento di perfezionamento
- Articolo 7 - *Decadenza*
- Articolo 8 - Rapporti con le dilazioni in corso
- Articolo 9 - *Giudizi pendenti*
- Articolo 10 - Procedure di riscossione in corso
- Articolo 11 - Prescrizione e decadenza
- Articolo 12 - Modalità di pagamento
- Articolo 13 - Discarico di somme
- Articolo 14 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento.**

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/'97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/'16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/'16, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate e non riscosse alla data del 31 dicembre 2016.

## **Articolo 2**

### **Ambito soggettivo e oggettivo.**

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1.

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/'16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

## **Articolo 3**

### **Effetti della definizione agevolata.**

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive eventualmente in essere e, € 10,00 a ristoro di quanto dovuto dal Comune al Concessionario della riscossione per le attività poste in essere per la detta definizione agevolata.

## **Articolo 4**

### **Procedura.**

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il: 3 aprile 2017.

Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l., trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato

dell'istanza di definizione agevolata, oltre a modulistica da restituire debitamente sottoscritta laddove ricorrano le circostanze di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017.

In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di gennaio e marzo 2018. In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

#### **Articolo 5**

##### **Servizi di ausilio per il debitore.**

Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

#### **Articolo 6**

##### **Momento di perfezionamento.**

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata e di tutte le eventuali successive rate.

#### **Articolo 7**

##### **Decadenza.**

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata, ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.

In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

#### **Articolo 8**

##### **Rapporti con le dilazioni in corso.**

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

#### **Articolo 9**

##### **Giudizi pendenti.**

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

**Articolo 10**  
**Procedure di riscossione in corso.**

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

**Articolo 11**  
**Prescrizione e decadenza.**

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. *Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere dal primo aprile 2018 i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.*

**Articolo 12**  
**Modalità di pagamento.**

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

**Articolo 13**  
**Discarico di somme.**

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

**Articolo 14**  
**Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.